





ACCORDO QUADRO PER LA COLLABORAZIONE TECNICO-SCIENTIFICA, STUDIO E SCAMBIO TECNOLOGIE E SERVIZI

TRA

Il Dipartimento di Ingegneria dell'Università degli Studi di Messina, di seguito denominato "Dipartimento di Ingegneria", c.da di Dio - 98166 Messina, rappresentato dal Direttore Prof. Candida Milone

Е

L'Agenzia Industrie Difesa con sede legale in Roma, Piazza Marina 4 - 00196 Roma, di seguito denominata "AID" rappresentata dal Direttore Generale Gian Carlo Anselmino

Ε

La Signo Motus Srl, P. IVA 01865710832, con sede legale in Messina, via Panoramica 340 iscritta alla C.C.I.A.A. di Messina al n° 150023, rappresentata dall'Amministratore Unico Ing. Sandro Scattareggia Marchese (di seguito denominata "Signo Motus")

qui di seguito denominate singolarmente anche "Parte" e congiuntamente anche le "Parti"

Premesso che

- Il Dipartimento di Ingegneria promuove e coordina l'attività di ricerca di base ed applicata nei settori scientifico-disciplinari di pertinenza;
- Il Dipartimento di Ingegneria coordina ed esegue attività di ricerca e consulenza, anche mediante contratti e convenzioni con istituzioni e soggetti pubblici e privati, secondo quanto disposto dallo Statuto, dal regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e dal regolamento sulle prestazioni conto terzi;
- E' tuttora attiva la convenzione tra il Dipartimento di Ingegneria e Signo Motus per lo svolgimento, da parte degli studenti, di attività di tirocinio e tesi;
- E' tuttora attivo tra il Dipartimento di Ingegneria e Signo Motus un accordo quadro per la collaborazione scientifico-culturale, studio e scambio tecnologie e servizi nell'ambito delle attività di ricerca, sviluppo tecnologico ed innovazione riguardanti le aree di ricerca dell'Ingegneria dell'Informazione (elettronica, informatica, robotica, telecomunicazioni) e dell'Ingegneria Industriale (energetica, materiali, meccanica).
- AID è un ente con personalità giuridica di diritto pubblico istituito come strumento di razionalizzazione e ammodernamento delle Unità industriali del Ministero della Difesa (decreto legislativo 300/99).
- AID opera secondo criteri industriali sotto la vigilanza del Ministro della Difesa, con la missione di portare all'Economica Gestione gli stabilimenti industriali assegnati in gestione, in una logica di creazione di valore sociale ed economico per lo Stato e la collettività;
- AID gestisce l'unità produttiva Arsenale di Messina, attivo nel settore della cantieristica navale per le unità della Marina Militare, per i Corpi armati dello Stato e per clienti privati operanti nel settore del trasporto di mezzi, materiali e persone;
- AID quale proponente, unitamente a Signo Motus e ad a un altro partner industriale quali cointeressati, sono risultati assegnatari nel 2020 di un progetto di ricerca pluriennale nell'ambito della robotica

- applicata a processi tecnologici per la demilitarizzazione del munizionamento nell'ambito del Piano Nazione di Ricerca Militare;
- Signo Motus è una PMI fondata nel 1994 con sede legale a Messina, un'unità operativa dedicata all'implementazione ed erogazione di servizi ICT in ambito sanitario a Pisa (Toscana). Il core business aziendale è rappresentato da ricerca e sviluppo nei seguenti settori: tecnologie per l'assistenza, Information Technology, robotica e smart materials;
- Signo Motus vanta una pluriennale esperienza nella gestione di progetti di ricerca e sviluppo in ambito nazionale e comunitario, sia dal punto di vista tecnico che amministrativo in qualità di coordinatore e responsabile per la rendicontazione;
- Signo Motus ha ricoperto il ruolo di referente scientifico ed amministrativo per enti pubblici, tra i quali si citano: Commissione Europea, Istituto Superiore di Sanità, Regione Toscana;
- Signo Motus è stato fornitore di AID ed è in essere tra le parti una collaborazione finalizzata allo sviluppo di un progetto di ricerca nel contesto del Piano Nazionale di Ricerca Militare nell'ambito della robotica applicata al settore della demilitarizzazione;
- Signo Motus è soggetto promotore di una iniziativa che coinvolge le Parti per la riqualificazione di infrastrutture dell'Arsenale Militare di Messina in infrastrutture strategiche riguardanti l'integrazione di tecnologie robotiche ibride per Additive Manufacturing a servizio della Difesa e di clienti pubblici e privati (Dual USE);
- Signo Motus e il Dipartimento di Ingegneria hanno collaborato con successo allo sviluppo di fluidi elettroreologici per l'utilizzo in dispositivi elettromeccanici per impieghi veicolari/balistici;
- Le Parti intendono attivare una collaborazione strategica a lungo termine nell'ambito dell'Additive Manufacturing relativa a generazione di idee, studi di pre-fattibilità, progetti di ricerca e sviluppo svolti in partnership, eventualmente mediante il coinvolgendo di ulteriori attori, come centri di ricerca, PMI, Medie e grandi imprese con la finalità di valutare le opportunità per la creazione di un Cluster Difesa nel settore dell'Additive Manufacturing;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1. Finalità dell'accordo di collaborazione

- 1.1 Signo Motus, il Dipartimento di Ingegneria e AID, con il presente accordo, intendono definire i contenuti della partnership nell'ambito delle attività di ricerca, sviluppo tecnologico ed innovazione riguardanti le aree di ricerca nel settore della robotica, dell'Additive Manufacturing e dei materiali per:
 - la definizione, lo sviluppo e l'attuazione di progetti strategici condotti dal proposto partenariato pubblico privato;
 - l'eventuale riqualificazione di alcune infrastrutture dell'Arsenale Militare di Messina in infrastruttura strategica a servizio della Difesa/Dual Use/Civile per mezzo dell'introduzione programmata di innovazione, con definizione dei requisiti e partecipazione strutturata a progetti comunitari Horizon Europe, Defence Fund, Fondi Dual USE (Fondi Strutturali).
- 1.2 Le finalità a medio termine perseguite dalle Parti attraverso la partecipazione congiunta a programmi di R&D possono essere sinteticamente riassunte in:
 - Incremento di disponibilità di mezzi e capacità di sottosistemi e sistemi militari;
 - Incremento occupazionale e riqualifica di personale militare/civile ad alta specializzazione necessario all'utilizzo, alla manutenzione ed all'operatività della struttura;
 - Valorizzazione di infrastruttura/e in eccedenza presso l'Arsenale Militare di Messina e la realizzazione di una infrastruttura strategica in una regione Obiettivo 1 di altissimo interesse per interventi in aree instabili del Mediterraneo;
 - Incremento di competitività dell'UE per affrontare le sfide globali (ad esempio la sostenibilità),
 con incremento di efficacia degli investimenti in R&I;
 - Realizzazione di un motore chiave per la creazione di posti di lavoro entro il 2030 per l'industria manifatturiera italiana e dell'UE.

- 1.3 Tali attività si concretizzeranno anche attraverso il finanziamento e la selezione di posizioni di ricercatore, tecnici, assegnista di ricerca, dirigenti o altre figure equivalenti in ambito civile/militare.
- 1.4 Nell'ambito della collaborazione è inoltre previsto l'utilizzo di attrezzature e strumenti per gli scopi previsti, lo svolgimento di seminari e/o "minicorsi" per preparare gli studenti del Dipartimento di Ingegneria e/o il personale dell'Arsenale Militare ad eventuali attività di tesi e stage o alla gestione di sistemi di produzione innovativi da inquadrare nelle attività di ricerca e sviluppo oggetto della collaborazione.
- 1.5 Le Parti si impegnano sin d'ora ad identificare e perseguire congiuntamente l'acquisizione di fonti di finanziamento locali, nazionali o internazionali per sostenere le attività di ricerca congiunte.

Articolo 2. Oggetto della collaborazione per attività di ricerca, sviluppo ed innovazione

- 2.1 Il Dipartimento di Ingegneria, Signo Motus e AID concordano di coordinare le attività di ricerca comuni, individuare temi di interesse per la loro crescita, monitorare il panorama scientifico internazionale per l'individuazione di spunti di innovazione, nell'ambito delle linee di ricerca di interesse delle Parti.
- 2.2 In particolare, le Parti intendono collaborare nello svolgimento in partnership di specifici progetti di ricerca da concordare ai sensi del presente accordo; tali collaborazioni potranno svolgersi nelle forme indicate di seguito, a mero titolo esemplificativo:
 - a. condivisione di scenari tecnologici e individuazione di priorità per la ricerca congiunta;
 - b. partecipazione congiunta a bandi e programmi di ricerca regionali, nazionali, europei e internazionali, con Particolare attenzione al Programma Quadro della Commissione Europea;
 - c. realizzazione di specifiche commesse di ricerca e sviluppo finanziate da una o più Parti. Per tali attività gli obblighi delle Parti saranno definiti di volta in volta con specifici contratti;
 - d. attività di formazione (organizzazione di corsi, stage, tirocini);
 - e. adeguamento di una o più infrastrutture e/o laboratori con gestione congiunta attraverso l'identificazione di spazi, di strumentazioni e personale da dedicare alle attività di ricerca e sviluppo;
 - f. collaborazione nello sviluppo e nella promozione delle attività di interesse congiunto attraverso le reti internazionali a cui le Parti partecipano;
 - g. promozione di attività di diffusione della cultura scientifica e tecnologica sul territorio.
- 2.3 Le Parti assolveranno, in conformità alla legge e alle regolamentazioni interne, alle proprie funzioni di vigilanza, ognuna per le proprie sedi di esecuzione delle attività, verifica e controllo in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni, igiene del lavoro, prevenzione incendi, tutela dell'ambiente.
- 2.4 Il personale delle Parti sarà tenuto, nell'ambito dei locali dove si svolgeranno le attività, al rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza.

Articolo 3. Obbligazioni delle Parti

3.1 L'Accordo non comporta alcuna obbligazione a carico delle Parti. Eventuali obbligazioni saranno specificate nei singoli accordi attuativi di cui all'articolo 2 che individueranno la/e struttura/e organizzativa/e di ciascuna Parte alla quale/alle quali dette obbligazioni saranno imputate, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.

Articolo 4. Durata, rinnovo e recesso

4.1 Il presente accordo ha durata cinque anni a partire dalla data di stipula e potrà essere rinnovato alla scadenza per un pari periodo tramite scambio di raccomandata A/R o PEC tra le Parti. Ciascuna Parte potrà recedere anticipatamente in ogni momento mediante raccomandata A/R o PEC, con un preavviso di almeno sei mesi.

Articolo 5. Accesso a strutture proprie delle Parti ed utilizzo di attrezzature

5.1 Fatto salvo quanto previsto all'Art. 2.4 relativo all'accesso e all'utilizzo delle strutture, qualora si rendesse necessario, ciascuna Parte potrà usufruire del personale dell'altra Parte incaricato dello

svolgimento delle attività oggetto del presente accordo; accedere ad ulteriori strutture di volta in volta individuate, previo assenso del Responsabile/Direttore della struttura, nonché utilizzare ulteriori attrezzature, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti ed in conformità con le norme di protezione, di sicurezza e sanitarie ivi applicate, previa stipula di apposito accordo in tal senso.

5.2 Ciascuna Parte garantisce la copertura assicurativa del proprio personale sia in relazione agli infortuni che ai danni derivanti da responsabilità civile per le attività svolte presso le strutture individuate dalle Parti.

Articolo 6. Titolarità dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale

- 6.1 La proprietà di qualunque risultato di ricerca e sviluppo, inventivo e brevettabile sarà concordata e regolata nell'ambito di specifici accordi sottoscritti tra le Parti.
- 6.2 Nel caso in cui siano conseguiti risultati brevettabili, verrà riconosciuto in capo al soggetto/i che abbia/no conseguito l'invenzione, il diritto di essere riconosciuto/i inventore/i della medesima nella relativa domanda di brevetto.

Articolo 7. Utilizzazione scientifica e divulgazione dei risultati

- 7.1 Singoli accordi attuativi disciplineranno le modalità di pubblicazione dei risultati scientifici e/o tecnici raggiunti nell'ambito degli studi svolti in collaborazione.
- 7.2 I risultati della ricerca derivanti dall'attuazione del presente accordo, sono riservati e possono essere utilizzati e divulgati da ciascuna Parte solo su autorizzazione scritta dell'altra, la quale potrà negarla solo per giusta causa entro e non oltre 25 giorni lavorativi all'altra Parte. Decorso tale termine, senza motivata comunicazione, l'autorizzazione si intende accordata.

Articolo 8. Utilizzo dei segni distintivi dell'altra Parte

8.1 La collaborazione di cui al presente accordo non conferisce alle Parti alcun diritto di usare per scopi commerciali per qualsivoglia attività promozionale o di comunicazione, alcun nome, marchio o altro segno distintivo dell'altra Parte (incluse abbreviazioni), salvo specifico accordo.

Articolo 9. Riservatezza

- 9.1 Fermo restando quanto previsto ai precedenti **artt. 6 e 7** in materia di proprietà intellettuale, le Parti riconoscono il carattere riservato di qualsiasi informazione confidenziale scambiata in esecuzione del presente accordo e conseguentemente si impegnano, anche dopo la scadenza del presente accordo e comunque per un periodo non inferiore a cinque (5) anni, a:
 - non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma,
 qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra Parte;
 - non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra Parte per fini diversi da quanto previsto dal presente accordo.
- 9.2 Le Parti si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto. Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che necessitino di acquisirne conoscenza per gli scopi della presente collaborazione e che abbiano, a loro volta, previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni del presente accordo.
- 9.3 Le Parti concordano che in nessun caso potranno essere considerate confidenziali quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione erano generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore, o che lo siano diventate successivamente per scelta del titolare senza che la Parte, che ne sia venuta a conoscenza, abbia violato il presente accordo.

Articolo 10. Trattamento dei dati

- 10.1. Le Parti consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi del Regolamento UE generale sulla protezione dei dati n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196/2003 così come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018; gli stessi dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente Accordo. Nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi all'espletamento delle attività oggetto del presente Accordo, le Parti, ciascuna per le rispettive competenze, opereranno nel pieno rispetto delle suindicate normative in qualità di Titolari autonomi.
- 10.2 Le Parti si impegnano reciprocamente, in attuazione degli obblighi di sicurezza imposti dagli articoli 24 e 32 del citato Regolamento UE e da ogni altra disposizione legislativa e regolamentare in materia, a custodire i dati personali trattati in modo tale da evitare rischi di distruzione degli stessi o di accessi a tali dati da parte di soggetti non autorizzati.
- 10.3 Il Titolare del trattamento dei dati personali, effettuato da ciascuna Parte, è la Parte medesima nella persona del suo Legale Rappresentante pro-tempore. Ciascuna Parte comunica all'altra tempestivamente il nominativo e il recapito di eventuali Responsabili del trattamento.
- 10.4 Le Parti si autorizzano reciprocamente a rendere note, sui rispettivi siti istituzionali, la partnership oggetto del presente accordo ed a pubblicare sul medesimo sito, salvo diversa comunicazione e fatto salvo quanto concordato negli artt. 6 e 7, notizie riguardanti le attività di ricerca e sviluppo svolte nell'ambito del presente accordo.

Articolo 11. Legge applicabile e Controversie

- 11.1 Il presente Accordo Quadro è regolato dalla legge italiana. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente accordo.
- 11.2 Nel caso in cui non sia possibile raggiungere una soluzione amichevole, le Parti indicano il foro di Messina, quale foro competente per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione l'esecuzione o la risoluzione del presente accordo.

Articolo 12. Registrazione e spese

- 12.1 Il presente Accordo Quadro è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 5, primo comma, D.P.R. n. 131 del 26.04.1986 ed articolo 4, Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo decreto, a spese della Parte richiedente.
- 12.2 l'Atto è altresì soggetto al pagamento dell'imposta di bollo che sarà a carico del Dipartimento di Ingegneria di UNIME e verrà assolta in modalità virtuale, sulla base dell'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 67760 del 2010.

Articolo 13. Disposizioni finali

- 13.1 Nessuna modifica o emendamento del presente accordo può essere vincolante, a meno che non sia approvato per iscritto da un rappresentante autorizzato di ciascuna Parte, con l'indicazione espressa che si tratta di una modifica o di un emendamento della presente accordo.
- 13.2 Un'eventuale rinuncia scritta ai diritti previsti nel presente accordo deve essere specifica e comunicata per iscritto alle altre Parti per raccomandata A/R o Pec. Un ritardo nell'esercizio di un diritto o il mancato esercizio di un diritto non deve essere considerato rinuncia a tale diritto. La rinuncia ad un diritto non deve essere considerata rinuncia ad altri diritti.
 - Le Parti espressamente dichiarano che ciascuna clausola dell'accordo è stata oggetto di trattativa ed è il risultato della loro comune volontà.

13.3 I responsabili scientifici designati dalle Parti per l'attuazione del presente accordo sono per il Dipartimento di Ingegneria il prof. Edoardo Proverbio, per Signo Motus l'Ing. Paolo Giorgianni, per AID l'Ing Mauro Sidoti.

Articolo 14. Rimandi

14.1 Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente accordo, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.

Per Signo Motus L'Amministratore Unico Ing. Sandro Scattareggia Marchese	Per Agenzia Industrie Difesa Il Direttore Generale Ing. Gian Carlo Anselmino
Per il Dipartimento di Ingegneria Il Direttore Prof. Candida Milone	Roma, li XX/XX/XXXX
Messina, lì XX/XX/XXXX	